

L'AUTOCERTIFICAZIONE

CHE COSA È L'AUTOCERTIFICAZIONE?

È una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i gestori di pubblici servizi.

Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo.

Tale dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.

1. Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?

L'art.46 del D.P.R. 445/00 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* prevede i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione:

- La data e il luogo di nascita
- La residenza
- La cittadinanza
- Il godimento dei diritti civili e politici
- Lo stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- Lo stato di famiglia
- L'esistenza in vita
- La nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- L'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalla P.A.
- L'appartenenza ad ordini professionali
- Titoli di studio acquisiti, esami universitari e di stato sostenuti
- Qualifiche professionali, titoli di specializzazione, titoli di abilitazione, titoli di formazione, titoli di aggiornamento, titoli di qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- Codice fiscale, partita IVA, qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione
- Qualità di pensionato e categoria di pensione
- Qualità di studente
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- Situazione relativa all'adempimento o meno degli obblighi militari
- Assenza di condanne penali e di altri provvedimenti che comportano l'iscrizione nel casellario giudiziale
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- Di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative previste dal D.l.vo 231/01
- Qualità di vivente a carico
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- Di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento né di aver presentato domanda di concordato

2. Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori?

- Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell'elenco di cui al punto 1 sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazione

resa a norma dell'art.38 T.U., che può essere presentata anche contestualmente all'istanza ed è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto

- Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti. Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale (art.19 T.U.)

QUALE È LA VALIDITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI NOTORI?

- I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata; le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, se la legge non prevede un termine superiore (art.41 T.U.)
- Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art.48 T.U.)

QUALI SONO I CASI IN CUI È PREVISTA SOLO L'AUTOCERTIFICAZIONE?

- Per i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare per le iscrizioni a SCUOLE e UNIVERSITA'
- Per i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare, a qualsiasi titolo, negli uffici della MOTORIZZAZIONE CIVILE
- Per i certificati e gli estratti ricavabili dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai COMUNI per i procedimenti di loro competenza

COME SI PUÒ FARE L'AUTOCERTIFICAZIONE?

- **Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati:**
 - scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all'impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive;
 - trasmettendo documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico ed informatico, alle amministrazioni pubbliche
- **Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:**
 - dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;
 - dichiarando stati, fatti o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell'elenco di cui al punto 1, anche contestualmente all'istanza, che è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto;
 - qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l'amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, è possibile inviare una copia fotostatica, anche non autentica, dei certificati di cui l'interessato sia già in possesso anche attraverso strumenti telematici ed informatici;
 - chi partecipa a concorsi pubblici non deve più presentare copia autentica dei titoli ma una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conformità all'originale

COME SI PRESENTA UNA COPIA AUTENTICA DI UN DOCUMENTO?

L'autenticazione di un documento può esser fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione esibendo l'originale senza obbligo di depositarlo presso l'amministrazione. Naturalmente la copia autentica va usata solo per il

procedimento in corso

QUANDO L'AUTOCERTIFICAZIONE NON È AMMESSA?

Per i certificati MEDICI, SANITARI, VETERINARI, DI ORIGINE, DI CONFORMITA' ALL'UNIONE EUROPEA, MARCHI, BREVETTI. I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per pratica di attività sportiva non agonistica sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di base con validità di un intero anno scolastico

IN QUALI CASI LE AMMINISTRAZIONI NON DEVONO PIÙ CHIEDERE I CERTIFICATI AI CITTADINI?

- Quando si tratta di estratti degli atti di stato civile che riguardano cambiamenti dello stato civile (art.44 co.1 T.U.)
- Quando si tratta dei dati contenuti in un documento di riconoscimento presentato dall'interessato
- Quando il responsabile del procedimento accerta d'ufficio fatti e qualità che l'amministrazione è tenuta a certificare
- In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente
- Quando il cittadino non intende o non è in grado di utilizzare l'autocertificazione ed i certificati risultano da albi o da pubblici registri tenuti dalle pubbliche amministrazioni

QUANDO L'AMMINISTRAZIONE PUO' ACQUISIRE D'UFFICIO I DOCUMENTI?

Quando le amministrazioni ritengono necessario acquisire dei dati diversi da fatti relativi a cambiamento di stato civile, per particolari motivi inerenti alle proprie finalità.

La trasmissione di dati tra le amministrazioni può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici garantendo il diritto alla riservatezza delle persone

CHE SUCCEDA PER COLORO CHE NON SANNO O NON POSSONO FIRMARE UNA DICHIARAZIONE? (ART.4 T.U.)

L'amministrazione dovrà accertare l'identità del dichiarante e menzionare la causa dell'impedimento a sottoscrivere la dichiarazione.

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante

LE MODALITA' DI AUTOCERTIFICAZIONE SI APPLICANO ANCHE AI CITTADINI STRANIERI? (ART.3 T.U.)

- Per i cittadini della comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani
- I cittadini extra comunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt .46 e 47 T.U. qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani

- I cittadini extra comunitari non residenti possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 T.U. solo in presenza di convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante

QUALI SONO LE SANZIONI PER I CITTADINI? (ARTT. 75 E 76 T.U.)

Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono tenute ad effettuare i controlli necessari. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

QUALI SONO LE SANZIONI PER GLI IMPIEGATI CHE NON ACCETTANO L'AUTOCERTIFICAZIONE? (ART.74 T.U.)

L'impiegato responsabile incorre nella violazione dei doveri d'ufficio nei seguenti casi:

- quando non accetta l'autocertificazione nei casi consentiti
- quando non accetta la dichiarazione sostitutiva, nei casi consentiti, in luogo della produzione di atti di notorietà
- quando rifiuta l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento

Per informazioni presso questa Procura: tel. 0187595585-0187595590